



COMUNE DI VEZZA d'ALBA

(Provincia di Cuneo)

Via G. Mazzini, 29 – 12040 Vezza d'Alba (CN)
Tel. 0173/65.022 – Fax. 0173/65.184 - C.F./P.IVA 00517640041

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUATORE E PIERCING

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26/06/2024

RIFERIMENTI NORMATIVI

[Legge 14 febbraio 1963, n. 161](#) (come modificata dalla legge 23 settembre 1970, n. 1142) La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la legge 174/2005, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei principi recati dalla stessa legge 174/2005 (Art. 7 legge 174/2005);

[Legge 4 gennaio 1990, n. 1](#) (Testo coordinato con le modifiche del D.lgs. 59/2010 – Attuazione Direttiva servizi) Disciplina generale dell'attività di estetista

[Legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54](#) (Testo coordinato con L.R. 38/2009 di attuazione Direttiva servizi) Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista

[Sentenza Sez. III Civile Cassazione n. 4012 del 4 aprile 2000](#) Sentenza Corte di Cassazione in tema di utilizzo lampade abbronzanti

[Legge regionale 30 gennaio 2023 n.2](#) Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing;

[D.P.G.R. 7 aprile 2003 N. 6/R](#) Regolamento regionale delle Attività di solarium

[D.P.G.R. 22 maggio 2003, n. 46](#) Prime indicazioni tecnico - sanitarie per l'esecuzione dell'attività di tatuaggio e di piercing

[Sentenza TAR Piemonte 23 giugno 2004, n. 1160](#) Annullamento DPGR. 7/2003 nella parte relativa ai corsi per attività di solarium

[Legge 17 agosto 2005, n. 174](#) (Testo coordinato con le modifiche del D.lgs. 59/2010 – Attuazione Direttiva servizi) Disciplina dell'attività di acconciatore;

[Circolare Settore Disciplina e Tutela artigianato 22/12/2005 prot. 18237/17](#) Legge 174/2005. Disciplina dell'attività di acconciatore. Periodo transitorio;

[Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38](#) (Attuazione direttiva servizi) – Art. 13 – Acconciatori Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno;

[Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

[Legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 12](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

[D.D. 29 luglio 2015, n. 493](#) L.R. 1/2009 e s.m.i. art. 34 bis. Istanza di accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per conseguire la qualificazione professionale di estetista e l'abilitazione professionale di acconciatore. Approvazione linee guida e nuova modulistica;

[Decreto 15 ottobre 2015, n. 206](#) Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110 relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista.

[DGR n. 20-3738 del 27/07/2016](#) Disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente. Conclusione periodo transitorio (Prot. 5108 del 26/02/2018)

[Circolare del 3 novembre 2016, prot. n. 22339/A1409A](#), “Primi indirizzi applicativi della DGR n. 20-3738 del 27/07/2016 (Disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente)”

[*Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n.153118 del 07.05.2018](#) – Estetista o acconciatore “ free lance – libero professionista”

[Nota ai Suap dei Comuni su Affitto di poltrona/cabina. Prot. 57219 del 19/06/2018](#): Attività di acconciatore e estetista: affitto di poltrona/cabina. Inammissibilità della figura del c.d. “libero professionista”.

INDICE

ARTICOLO 1	Definizioni - Oggetto del Regolamento
ARTICOLO 2	Commissione Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista. Soppressione– attribuzione delle funzioni
ARTICOLO 3	Requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore
ARTICOLO 4	Requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista
ARTICOLO 5	Requisiti e modalità di esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing
ARTICOLO 6	Disposizioni comuni
ARTICOLO 7	Modalità di esercizio dell'attività
ARTICOLO 8	Attività didattiche.
ARTICOLO 9	Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio dell'attività
ARTICOLO 10	Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti)
ARTICOLO 11	Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti.
ARTICOLO 12	Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio
ARTICOLO 13	Segnalazione Certificata di Inizio Attività per apertura nuovi esercizi Subingresso con modifiche – Modifiche al locale - Trasferimento di sede
ARTICOLO 14	Iter successivo all'invio della SCIA
ARTICOLO 15	Subingresso
ARTICOLO 16	Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'attività
ARTICOLO 17	Affitto di poltrona /cabina
ARTICOLO 18	Elementi del contratto di affitto di Poltrona/cabina
ARTICOLO 19	Limiti e competenze del locatore e del conduttore in caso di affitto di poltrona/cabina
ARTICOLO 20	Affitto di poltrona/cabina – inizio dell'attività
ARTICOLO 21	Responsabilità in merito alla sicurezza nel caso di affitto di poltrona/cabina
ARTICOLO 22	Affitto di Poltrona o cabina per attività di tatuatore e piercing
ARTICOLO 23	Sospensioni temporanee e cessazione dell'attività
ARTICOLO 24	Obbligo di esposizione della SCIA, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria)
ARTICOLO 25	Orari di apertura e chiusura degli esercizi
ARTICOLO 26	Vigilanza
ARTICOLO 27	Sanzioni
ARTICOLO 28	Abrogazione ed entrata in vigore

ARTICOLO 1

Definizioni - Oggetto del Regolamento

1. L'attività professionale di **acconciatore**, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, ed ogni altro servizio inerente o complementare.

2. Le imprese di acconciatura possono svolgere anche prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

3. Le fonti normative che disciplinano l'attività di acconciatore sono la Legge 17 agosto 2005 n. 174, la Legge 14 febbraio 1963 n. 161, la Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, la Legge 29 ottobre 1984 n. 735 nelle parti compatibili con la Legge n. 174/2005, la Legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché le disposizioni del presente regolamento.

4. Attività di **barbiere**: trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile, consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico ed in servizi tradizionalmente complementari. E' attività destinata a confluire all'interno della figura professionale dell'acconciatore come previsto dall'art. 6 della Legge n. 174/05.

5. L'attività di **estetista** comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, previsti dalla Legge 4 gennaio 1990 n. 1 e s.m.i e dai relativi decreti ministeriali attuativi vigenti DM110/2011 e DM 206/2015, o con l'applicazione dei prodotti cosmetici conformi alle norme comunitarie vigenti.

6. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni a finalità di carattere terapeutico.

7. L'attività di estetista è da intendersi comprensiva delle seguenti mansioni e/o servizi:

a) attività di abbronzatura o "solarium", consistente nell'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A;

b) attività di ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico, quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;

c) attività di trucco permanente e semi-permanente. Le attività sono da ricondursi alla L. 1/1990 e alla L.R. 54/1992; di conseguenza, chi intende operare con il trucco permanente e semipermanente deve essere in possesso della qualifica professionale di estetista. Si precisa che per esercitare attività di trucco permanente (così come per il tatuaggio ed il piercing) è necessario rispettare anche tutte le prescrizioni di cui alla D.G.R. 27/07/2016 n. 20-3738 che contiene la disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente (Circolare della Regione Piemonte prot. n.5145 del 28/01/2019);

d) mansione di "onicotecnico" consistente nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione.

Le fonti normative che disciplinano l'attività di estetista sono la Legge 4 gennaio 1990 n. 1, la Legge Regionale 9 dicembre 1992 n. 54, la Legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché le disposizioni del presente regolamento, con esclusione dei soggetti riconducibili alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013.

8. Con il termine di "**tatuatore**" si designa l'attività di procedure eseguite sulla superficie del corpo umano atte a formare disegni o figure indelebili, ottenuti anche, ma non solo, con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi e taglienti.

9. Con il termine di "**applicatore di piercing**" si designa l'attività di inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo umano.

10. L'attività di tatuaggio e di piercing è disciplinata dall'Art. 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7. convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40, L.R. 1/2009 art. 23 (Testo Unico sull'artigianato) e dal Decreto del Presidente della Giunta Piemonte n. 46 del 22.5.2003 (allegati A B C D E) recante "Prime indicazioni tecnico-sanitarie per l'esecuzione dell'attività di tatuaggio e di piercing".

11. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di avvio e modifica delle suddette attività nel rispetto del D.P.R. n. 160/2010, del D.Lgs n. 59/2010, del D.Lgs. n. 147/2012 e della Legge n.241/1990 e s.m.i.

ARTICOLO 2

Commissione Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista. Attribuzione delle funzioni

1. Le funzioni della Commissione consultiva comunale prevista dall'art. 2/bis della Legge 14.2.1963, n. 161, come modificata dalla Legge 23.12.1970, n.1142, soppressa ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267, vengono attribuite all'Ufficio commercio.
2. Il Comune può convocare riunioni con Associazioni di categoria e Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative per una verifica delle problematiche generali della categoria, quali: orari, festività, etc.

ARTICOLO 3

Requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore

1. L'attività di acconciatore, ovunque esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinata al possesso dei requisiti morali previsti dal Codice Antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della Legge n. 174/2005.
2. L'abilitazione professionale è riconosciuta se l'interessato si trova in almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. l'interessato è in possesso di un certificato di abilitazione consistente nel riconoscimento della qualifica professionale rilasciato da una Commissione Provinciale per l'Artigianato, dalla Regione Piemonte o da altra Pubblica Amministrazione competente;
 - b. l'interessato è in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma autonoma e rilasciato da Enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Province (a seguito di superamento di un esame teorico-pratico);
 - c. l'interessato è stato titolare di un esercizio di barbiere, parrucchiere o mestiere affine, iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane;
 - d. l'interessato ha prestato la propria opera in qualità di lavoratore dipendente qualificato (inquadramento almeno al 3° livello del CCNL di settore), lavoratore con contratto di formazione e lavoro, titolare o socio prestatore d'opera, collaboratore familiare, associato in partecipazione, per almeno due anni, anche non continuativi, dalla data di inizio dell'attività dell'impresa e/o dell'attività lavorativa, presso imprese esercenti l'attività di acconciatore. Il requisito può essere fatto valere solo da chi ha completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012 e ciò a causa dell'abrogazione dell'art. 2 della Legge n. 161/1963;
 - e. l'interessato ha svolto attività di apprendistato per il periodo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (attualmente fissato in 5 anni, ridotti a 4 anni e 6 mesi se si è in possesso di un titolo di studio post scuola dell'obbligo) ed è stato qualificato acconciatore. Il requisito può essere fatto valere solo da chi ha completato il percorso lavorativo entro il 31.01.2009.
3. L'abilitazione professionale deve essere posseduta:
 - in caso di impresa individuale: dal titolare dell'impresa o dal direttore tecnico;
 - in caso di impresa societaria: da uno dei soci oppure dal Direttore tecnico
4. In caso di percorsi formativi svolti fuori dall'Italia in uno Stato membro dell'UE, si applica la disciplina prevista dal D.lgs. n. 206 del 2007.

ARTICOLO 4

Requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista

1. L'attività di estetista, ovunque esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinata al possesso dei requisiti morali previsti dal Codice Antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della Legge n. 1/1990.

2. La qualificazione professionale è riconosciuta se l'interessato si trova in almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. è in possesso di un certificato di abilitazione professionale rilasciato da una Commissione Provinciale per l'Artigianato, dalla Regione Piemonte o da altra pubblica amministrazione competente;
 - b. è in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma autonoma e rilasciato da Enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Province (a seguito di superamento di un esame teorico-pratico o di corso di riqualificazione professionale conseguito entro il 20/01/1990);
 - c. è stato titolare, socio o responsabile tecnico di una impresa di estetica o di un mestiere affine per due anni entro il 20/01/1990;
 - d. è stato dipendente di imprese di estetista o svolgenti mestieri affini o studi medici specializzati per 3 anni, nell'arco dei 5 anni antecedenti il 20/01/1990.
3. L'abilitazione professionale deve essere posseduta:
 - 3.1- in caso di impresa individuale: dal titolare dell'impresa o dal responsabile tecnico;
 - 3.2- in caso di impresa in forma societaria: da uno dei soci oppure dal Direttore tecnico;
 - 3.3- in caso di percorsi formativi svolti fuori dall'Italia in uno Stato membro dell'UE, si applica la disciplina prevista dal D.lgs. n. 206 del 2007;

ARTICOLO 5

Requisiti e modalità di esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing

1. L'attività di tatuaggio e piercing è subordinata al possesso dei requisiti morali previsti dal Codice antimafia (D.Lgs 159/2011 e s.m.i.) e dell'attestato di partecipazione al corso formativo per gli operatori che svolgono attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente di cui alla deliberazione n. 20-3738 del 27 luglio 2016 avente ad oggetto "Disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente" così come aggiornata dalla L.R. 2_2023.
2. L'operatore deve dichiarare al SUAP il possesso dell'attestato di partecipazione al corso formativo per gli operatori che svolgono attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente, per i quali la Regione Piemonte ha definito un percorso formativo di 94 ore. La formazione degli operatori che svolgono attività di tatuaggio e piercing è considerata elemento essenziale per garantire la corretta applicazione delle indicazioni sanitarie contenute nella delibera stessa. Sono considerati idonei i corsi formativi disciplinati da altre Regioni per i quali la Regione Piemonte ha riconosciuto l'equipollenza.
3. È fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di tatuatore e di piercing di fornire all'interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale, se l'utente è minorenne, tutte le informazioni utili sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto.
4. L'attività di tatuaggio e piercing deve essere eseguita in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni contenute nel D.P.G.R n. 46/2003: "Linee guida per l'esercizio di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza".
5. L'operatore deve acquisire il consenso informato dell'interessato all'esecuzione del trattamento. Qualora il soggetto che chiede l'intervento di tatuaggio e piercing sia di età inferiore ai 18 anni, deve essere acquisito il consenso di chi esercita la potestà genitoriale, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio, che può essere effettuato anche su richiesta di minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

ARTICOLO 6

Disposizioni comuni

1. Le attività di acconciatore ed estetista possono essere esercitate sia in forma di impresa individuale, sia di impresa societaria, commerciale o artigianale. L'impresa deve essere iscritta nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane sussistendone i presupposti di legge.
2. Per ogni sede dell'impresa (sia impresa societaria che impresa individuale) dove viene esercitata l'attività deve essere designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un

familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale, il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività. Il responsabile tecnico è iscritto nel Repertorio delle notizie Economico Amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

3. Nel caso dei tatuatori e piercing, è necessario che sia presente il soggetto che abbia conseguito l'attestato di partecipazione ai corsi regionali di cui all'art. 5.

ARTICOLO 7

Modalità di esercizio dell'attività

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento devono essere esercitate in locali a destinazione d'uso "artigianale". Ai fini del rispetto della presente prescrizione si precisa che la destinazione d'uso artigianale per la persona è compatibile con le destinazioni d'uso residenziale e commerciale: pertanto sarà possibile attuare un cambio di destinazione d'uso di locali da residenziale o commerciale ad artigianale (ovvero laboratorio artigianale), nei modi previsti dalla vigente normativa di carattere urbanistico/edilizia. Il cambio di destinazione d'uso da residenziale ad artigianale è oneroso, mentre il cambio di destinazione d'uso da commerciale ad artigianale è gratuito; in ogni caso, il cambio di destinazione d'uso comporta, per essere efficace, l'adeguamento catastale della destinazione d'uso (a seguito di perfezionamento della pratica edilizia e prima di presentazione della SCIA di avvio dell'attività).
2. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate:
 - a) in appositi locali aperti al pubblico con accesso diretto dalla pubblica via o, se ubicati ai piani superiori di un edificio, con accesso sul pianerottolo delle scale;
 - b) presso il domicilio dell'esercente, a condizione che la parte destinata a civile abitazione garantisca i requisiti igienico sanitari, di sicurezza, urbanistici e edilizi previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento. Tale parte dovrà essere sia isolata mediante porta chiudibile a chiave ed il laboratorio dovrà avere a disposizione un servizio igienico proprio composto da bagno e antibagno e di una idonea sala d'attesa. Dovranno essere consentiti da parte dell'esercente, i controlli delle autorità competenti. Quando l'attività si svolge presso l'abitazione dell'esercente o ai piani superiori di un edificio è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'esercizio, visibile dalla pubblica via;
 - c) oltre che nelle ipotesi ammesse dalle leggi nazionali (L. n. 174/2005 e L. n. 1/1990), nei casi in cui l'attività sia svolta secondo le modalità di cui alle lettere a) e b), è consentita anche l'esecuzione di prestazioni occasionali di acconciatore ed estetista presso la sede designata dal cliente.
3. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
4. Le attività oggetto del presente regolamento sono subordinate al possesso dei requisiti imposti dalle leggi richiamate dall'art.1 nonché alle altre disposizioni del presente regolamento anche se esercitate in palestre, circoli privati, strutture ricettive, profumerie, erboristerie, farmacie e qualsiasi altro luogo pubblico o privato anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto.
5. Una stessa impresa (sia individuale che societaria) può essere titolare di più esercizi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa e professionalmente qualificata. Ciascuna attività deve essere svolta in ambiente idoneo e nel rispetto di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento.
6. Alle stesse condizioni e nel rispetto del presente regolamento, è consentito lo svolgimento congiunto dell'attività di acconciatore ed estetista nell'ambito dello stesso locale anche da parte di imprese diverse, senza separazioni particolari tra le zone adibite alle due attività, fatte salve eventuali prescrizioni imposte dall'ASL.
7. Nell'esercizio può essere svolta congiuntamente all'attività di acconciatura e/o estetista anche quella di tatuaggio e piercing, nel rispetto delle disposizioni dei rispettivi regolamenti comunali e delle linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing di cui alla specifica normativa regionale.
8. Le attività di tatuaggio e piercing, svolte nel contesto di una manifestazione pubblica, sono soggette alla SCIA, presentata dall'organizzazione della manifestazione, in ossequio a quanto disposto dall'art. 7 comma 1 della L.R. n° 2/2023.

ARTICOLO 8

Attività didattiche.

1. Le attività soggette al presente Regolamento esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi o esercitate temporaneamente ai fini promozionali sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).
2. L'esercizio dell'attività didattica di acconciatore e/o estetista è subordinato alle seguenti condizioni:
 - 2.1 · abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
 - 2.2 · idoneità igienico-sanitaria dei locali dove sono svolte le esercitazioni e rispondenza degli stessi alle vigenti norme e prescrizioni in materia di edilizia ed urbanistica;
 - 2.3 · divieto di effettuazione delle prestazioni in locali autorizzati all'esercizio di attività professionali. I locali destinati ad attività didattica potranno essere anche adiacenti a locali in cui si esercita l'attività professionale, ma dovranno essere separati da essi in modo assoluto (ingressi e servizi igienici indipendenti, assenza di passaggi interni fra i diversi settori di attività).

ARTICOLO 9

Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio dell'attività

1. Fermi restando i requisiti igienico – sanitari, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.):
 - a) Acconciatori mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce “posto di Lavoro” ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio ovvero poltrona/cabina/box/ecc.;
 - b) Estetisti tatuatori/piercing mq. 14 per un solo posto di lavoro, mq. 6 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce “posto di Lavoro” ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio ovvero poltrona/cabina/box/ecc.;
2. Qualora il locale sia diviso in cabine, ciascuna di queste deve avere una superficie non minore di 2,5 mq.
3. Per l'esercizio delle attività di estetista e dei mestieri affini, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala d'attesa.

ARTICOLO 10

Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti

Si rimanda a quanto previsto negli allegati I e II del presente regolamento.
Per quanto concerne i requisiti minimi strutturali e tecnologici relativi a tatuaggio e piercing, nelle more di quanto previsto dall'art.10 comma 1 lettera c) della L.R. 2/2023, si rimanda al D.P.G.R. 22.05.2003 n.46.

ARTICOLO 11

Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti.

1. Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento.
2. In tali casi deve essere conseguito il preventivo nulla osta del Servizio Igiene Pubblica della competente A.S.L. in ordine alle attrezzature disponibili, In caso di prestazione su soggetto ricoverato presso luoghi di cura per malattie infettive, il Direttore Sanitario, vista la particolare attività deve

valutare la contagiosità o meno della malattia infettiva.

3. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile. Tali strumenti devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

4. Le attività di acconciatore possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente, o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e devono essere svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati.

5. Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

ARTICOLO 12

Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora rispondano, dal punto di vista igienico sanitario ai seguenti requisiti:

a) locali: devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri;

b) impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio: deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente, su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30.

2. I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo.

3. Tutte le disposizioni igienico sanitarie previste dal presente Regolamento devono essere rispettate.

4. Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienicosanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.

5. Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il primo subingresso della titolarità dell'esercizio.

ARTICOLO 13

Segnalazione Certificata di Inizio Attività per apertura nuovi esercizi – Subingresso con modifiche - Modifiche al locale - Trasferimento di sede

1. L'apertura di nuovi esercizi di acconciatore, estetista, tatuatore/piercing, il subingresso, il trasferimento di sede, le modifiche dei locali e delle cabine/box sono soggetti alla presentazione di una S.C.I.A. da presentarsi in modalità telematica al S.U.A.P. competente per il territorio, che provvede a trasmetterla, con lamedesima modalità, anche alla competente Azienda Sanitaria Locale. La suddetta segnalazione va compilata dall'interessato utilizzando l'apposita modulistica contenente le autocertificazioni da

rendere e l'elenco della documentazione da allegare. La presentazione della S.C.I.A. regolare e completa consente l'inizio immediato dell'attività.

2. Nella segnalazione il titolare o il legale rappresentante dell'impresa, deve dichiarare:

a. la generalità e il codice fiscale/P.I.;

b. la tipologia di attività esercitata e l'ubicazione del locale destinato all'attività;

c. il possesso dei requisiti morali nel rispetto della disciplina in materia di documentazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011;

d. il possesso, da parte del soggetto/impresa richiedente, dei requisiti professionali o formativi;

e. i dati anagrafici del responsabile/direttore tecnico, ove previsto, allegando la dichiarazione,

sottoscritta dal responsabile medesimo, attestante il possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività;

f. il rispetto dei requisiti dei locali stabiliti dai regolamenti in materia sanitaria ed in materia urbanistico edilizia;

g. il possesso di valido certificato di agibilità edilizia o atto equipollente;

h. relativamente alle attività di estetica, di utilizzare gli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla Legge n. 1/1990;

i. Conformità degli impianti tecnologici realizzati nei locali destinati all'attività di acconciatore, estetista, tatuatore/piercing alla normativa vigente e idoneo collaudo degli stessi;

3. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti igienico- sanitari e dei requisiti urbanistico-edilizi, alla S.C.I.A. devono essere allegati i seguenti documenti:

a) Planimetria quotata dei locali (scala non inferiore a 1:100), datata e firmata dal dichiarante o da un tecnico abilitato, contenente indicazione delle altezze, delle superfici dei singoli locali, destinazione d'uso e il layout dell'arredo e delle attrezzature e il loro indice di illuminazione e ventilazione.

b) Autocertificazione dei requisiti igienicosanitari come da modello regionale

c) Relazione tecnico-descrittiva a firma del dichiarante sui locali, le specifiche attività svolte e descrizione della conduzione dell'attività (igiene del personale, pulizia e disinfezione dei locali, sanificazione della strumentazione).

d) Elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della relativa marca e specifiche tecniche a firma del dichiarante; relativamente alle attività di estetica dovrà essere fatto espresso riferimento alle schede tecniche contenute nell'allegato della Legge 4.1.1990 n. 1.

ARTICOLO 14

Iter successivo all'invio della SCIA

1. Il Responsabile del Procedimento ricevuta la SCIA di avvio, di subingresso o di modifica, trasmette in modalità telematica la SCIA e i documenti relativi agli Aspetti igienico-sanitari all'Azienda sanitaria locale per i provvedimenti di competenza.

2. Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni terze e degli uffici comunali competenti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti stabiliti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato all'amministrazione. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/90.

ARTICOLO 15

Subingresso

1. La presentazione di segnalazione per subingresso per atto tra vivi o a causa di morte in un esercizio disciplinato dal presente regolamento, consente di continuare l'attività del dante causa, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento in affitto o in proprietà dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti professionali e dei requisiti prescritti dalle Leggi vigenti e dal presente regolamento.

2. Il subentrante per causa di morte non in possesso della qualificazione professionale ha facoltà di comunicare al SUAP la sospensione dell'attività per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data dell'evento.

ARTICOLO 16

Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'attività

1. Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'attività, relativamente ad impresa avente i requisiti di cui alla legge 443/1985 (legge quadro sull'artigianato), il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato possono richiedere, entro 6

mesi dall'evento, l'intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purché l'attività sia diretta da persona che ne sia in possesso. La relativa SCIA deve essere presentata entro sei mesi dall'evento.

2. Decorso il quinquennio, ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni, vengono meno gli effetti della presentazione della SCIA e l'attività deve essere cessata, salvo che l'interessato non comprovi il possesso dei requisiti soggettivi.

ARTICOLO 17

Affitto di poltrona /cabina

1. I titolari di attività di estetista o di acconciatore regolarmente in esercizio possono concedere in uso a terzi, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa e dietro pagamento di un determinato corrispettivo una o più postazioni di lavoro della propria attività, comprendenti una porzione dell'immobile e le attrezzature fisse funzionali alla prestazione svolte, nel rispetto delle norme igienicosanitarie e fiscali e della riconoscibilità dei soggetti coinvolti.

2. La fonte normativa che disciplina l'attività di Nota del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione prot. n. 0016361 del 31 gennaio 2014:

«COMMERCIO E SERVIZI - Attività di estetista e di parrucchiere - Affitto di poltrona di salone di bellezza ovvero di cabina di estetista per le imprese dell'acconciatura e dell'estetica - Ammissibilità - L 4/01/1990, n. 1 - L 17/08/2005, n. 174.

ARTICOLO 18

Elementi del contratto di affitto di Poltrona/cabina

1. L'affitto di poltrona/cabina è ammesso unicamente per l'esercizio di attività esercitate dal titolare/locatore relativamente ai locali in cui viene esercitata l'attività. Il contratto deve essere realizzato sotto forma di atto pubblico o scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate e deve obbligatoriamente contenere i seguenti specifici elementi:

- durata, facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;
- a superficie data in uso, con relativa planimetria allegata;
- la puntuale identificazione delle postazioni date in uso (poltrona o cabina), indicate in apposita planimetria allegata, che non potranno essere utilizzate contemporaneamente dal locatore;
- la tipologia di attività che verrà esercitata presso la poltrona/cabina concesse in affitto e le modalità e condizioni di esercizio della stessa (orari, giorni, ecc.);
- il rapporto economico tra le parti;
- la responsabilità assunta dalle singole parti, compresa quella relativa agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti e all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 19

Limiti e competenze del locatore e del conduttore in caso di affitto di poltrona/cabina

1. L'affittuario deve possedere i requisiti professionali richiesti per l'attività svolta.

2. I due soggetti coinvolti nel rapporto contrattuale – locatore e affittuario - svolgono la propria attività in veste di autonomi imprenditori, senza che tra gli stessi vi siano reali elementi di commistione rispetto all'utilizzo dei locali.

3. A tal fine, oltre al pagamento di un canone di affitto che può comprendere anche l'utilizzo delle attrezzature e dei materiali, è necessario che ognuno intervenga esclusivamente sulla propria clientela, intendendosi per tale quella alla quale verrà poi rilasciata la relativa propria ricevuta fiscale, con esclusione di qualsiasi scambio di prestazioni.

ARTICOLO 20

Affitto di poltrona/cabina – inizio dell'attività

1. L'inizio attività di acconciatore/estetista a seguito di affitto di poltrona/cabina è subordinato a S.C.I.A. da presentarsi in via telematica allo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) di questo Comune da parte del soggetto affittuario, predisposta sulla apposita modulistica e allegando copia del contratto di affitto di Poltrona/cabina sottoscritto da entrambe le parti.
2. L'affittuario inoltre deve:
 - Dichiarare se nell'esercizio della suddetta attività utilizzerà esclusivamente le attrezzature o apparecchiature elettromeccaniche già in dotazione al locatore, ovvero se farà uso anche di altre di diretta proprietà. In tal caso dovrà produrre elenco completo delle stesse corredato dalle relative dichiarazioni di conformità e schede tecniche, ove previste.
 - Allegare planimetria dettagliata dei locali di svolgimento dell'attività con individuazione della/e postazione/i di lavoro concesse in affitto e della parte di eventuali locali ad uso comune, a firma congiunta dei due operatori (locatore e affittuario).
3. Non è ammesso il subingresso fra imprese che svolgono le attività disciplinate dal presente regolamento per effetto di un contratto di affitto di poltrona/cabina. Alla scadenza del contratto suddetto la disponibilità della poltrona/cabina torna in capo al locatore che potrà stipulare un nuovo contratto di affitto di poltrona/cabina.
4. In caso di comunicazione di cessazione dell'attività del locatore, decade il rapporto "affitto di poltrona/cabina", pertanto anche l'affittuario di poltrona/cabina è tenuto a presentare al S.U.A.P. la relativa comunicazione di cessazione.

ARTICOLO 21

Responsabilità in merito alla sicurezza nel caso di affitto di poltrona/cabina

1. Il locatore deve garantire la conformità degli impianti fissi (elettrico, idraulico, termico, climatizzazione, ecc.) presenti nei locali sede dell'attività, nonché la conformità alle vigenti norme di settore delle attrezzature di lavoro fisse presenti nei locali sede dell'attività ed utilizzate per l'esercizio della stessa, messe a disposizione dell'affittuario.
2. Qualora venissero rilevate, in fase ispettiva, condizioni strutturali insufficienti, nell'ambito della poltrona/cabina, tali da giustificare possibili provvedimenti sospensivi, gli stessi saranno applicati a carico del locatore in quanto responsabile della poltrona come da contratto stipulato.
3. L'affittuario risponde personalmente di eventuali comportamenti non conformi afferenti la propria attività.

ARTICOLO 22

Affitto di Poltrona o cabina per attività di tatuatore e piercing

1. L'affitto di poltrona/cabina per l'attività di tatuatore/piercing è consentita per quanto compatibile con quanto previsto per l'affitto di poltrona o cabina nel rispetto delle linee guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza (circolare 5.2.1998 n. 2.9/156) e delle linee guida emanate con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 maggio 2003, n. 46 – "Prime indicazioni tecnico - sanitarie per l'esecuzione dell'attività di tatuaggio e di piercing." e deve rispettare le norme previste dalla L.R. 2_2023 "Disposizioni relative l'attività di tatuaggio e piercing"

ARTICOLO 23

Sospensioni temporanee e cessazione dell'attività

1. In caso di sospensione di attività da parte dell'esercente, per periodi superiori a dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, è prevista l'adozione del provvedimento di chiusura dell'esercizio oggetto del presente regolamento.
2. Nel caso di cessazione dell'attività da parte dell'esercente è fatto obbligo di inoltrare apposito modello di cessazione dell'attività entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento all'ufficio SUAP.

ARTICOLO 24

Obbligo di esposizione della SCIA, delle tariffe e degli avvisi dell' autorità sanitaria

1. E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico, la SCIA, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto o avviso che l' Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.
2. In regime di affitto di poltrona/cabina sia il locatore che l' affittuario hanno l' obbligo di esporre il proprio cartello prezzi, anche in caso di prezzi identici all' interno dello stesso esercizio.

ARTICOLO 25

Orari di apertura e chiusura degli esercizi)

1. E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente regolamento di tenere esposto al pubblico dell' orario di apertura settimanale.
2. L' orario di apertura settimanale viene liberamente determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti:

apertura antimeridiana non prima delle ore 07:00, chiusura serale non oltre le ore 22:00.

3. Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico esercizio i titolari debbono scegliere un unico orario ed esporlo al pubblico a norma dei commi precedenti.
4. In regime di affitto di poltrona/cabina a garanzia dei principi di libera concorrenza potranno essere esposti cartelli orari personalizzati sia del locatore che dell' affittuario, che potranno anche operare in orari parzialmente diversi.
5. E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi di osservare la chiusura domenicale e la chiusura festiva infrasettimanale, fatte salve le seguenti occasioni:
 - tutte le domeniche di dicembre
 - tutte le domeniche del periodo delle "prime comunioni"
 - l' 8 dicembre

La chiusura infrasettimanale è facoltativa.

6. Il Comune, in caso di richiesta motivata da parte delle Associazioni di categoria, può accordare deroghe all' obbligo di chiusura domenicale e festiva.
7. È consentita la protrazione dell' attività oltre i limiti di orario esclusivamente a porte chiuse e per l' ultimazione delle prestazioni in corso, comunque non oltre le ore 23:00.

ARTICOLO 26

Vigilanza

1. Agli effetti dell' applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all' articolo 1.
2. Al fine di consentire i controlli di cui al primo comma, i titolari hanno l' obbligo di tenere presso il proprio esercizio la seguente documentazione:
 - a) copia della documentazione relativa alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata ai sensi del precedente art. 13 per apertura nuovi esercizi o per Subingresso con modifiche o per Modifiche al locale o per Trasferimento di sede
 - b) copia dell' autocertificazione dei requisiti igienico-sanitari dei locali per l' attività svolta e della relativa planimetria (o certificazione igienico sanitaria rilasciata in vigenza della precedente regolamentazione);
 - c) copia del contratto di affitto di Poltrona/cabina sottoscritto da entrambe le parti.

ARTICOLO 27

Sanzioni

1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di autorizzazione, cui viene equiparata la segnalazione certificata di inizio attività, o uno o più requisiti soggettivi e/o igienico sanitari, sono inflitte le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall' art. 5 della legge n. 174/2005, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981,

n.689, e successive modificazioni.

2. Per l'attività di estetica esercitata in assenza di autorizzazione, cui viene equiparata la mancanza di segnalazione certificata di inizio attività, o in mancanza dei requisiti professionali, si fa riferimento alle sanzioni previste dall'art. 12 della L. n.1/1990 e dall'art. 13 della L.R. n.54/1992.

3. Per ogni altra violazione alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni.

4. Si provvede ad emettere ordinanza di chiusura di un esercizio di acconciatore e/o estetista nei seguenti casi:

a) svolgimento dell'attività senza la segnalazione certificata di inizio attività (o precedente autorizzazione);

b) svolgimento dell'attività in assenza dell'autocertificazione igienico sanitaria dei locali (o del precedente certificato di idoneità);

c) dopo sei mesi di sospensione, ordinata ai sensi della lett.c) del comma 5, per perdita o mancanza della qualificazione professionale, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 16;

d) dopo un anno di sospensione, ordinata ai sensi della lettera a) del comma 5, per mancato adeguamento a prescrizioni/requisiti igienico sanitari;

e) sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga concessa ai sensi dell'art. 23, comma 1.

5. Si provvede ad emettere ordinanza di sospensione dell'attività di acconciatore e/o estetista nei seguenti casi:

a) mancato adeguamento alle prescrizioni e ai requisiti igienico sanitari nei termini indicati in vigilanza dall'Asl fino ad avvenuto adeguamento;

b) violazioni gravi e recidiva nell'arco di un anno dall'accertamento della prima violazione fino ad un massimo di trenta giorni;

c) perdita o mancanza della qualificazione professionale, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 16, fino alla nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso della necessaria qualifica;

6. Su richiesta degli organi di vigilanza ASL, è possibile ordinare il divieto di utilizzo di singole apparecchiature, vani o prodotti presenti nell'esercizio di acconciatore e/o estetista sino a quando non si provveda agli adeguamenti richiesti in vigilanza dall'ASL: alla scadenza dei termini concessi per gli adeguamenti si provvederà ai sensi del comma precedente.

7. Nel caso di affitto di poltrona/cabina si provvede a emettere ordinanza di cessazione dell'attività dell'affidatario, nei seguenti casi:

a) qualora la stessa avvenga senza la segnalazione certificata di inizio attività;

b) perdita o mancanza della qualificazione professionale;

c) dopo sei mesi di sospensione, ordinata ai sensi della lettera a) del comma 8, per mancato adeguamento a prescrizioni/requisiti igienico sanitari.

8. Nel caso di affitto di poltrona/cabina si provvede a emettere ordinanza di sospensione dell'attività dell'affidatario nei seguenti casi:

a) mancato adeguamento alle prescrizioni e ai requisiti igienico sanitari nei termini indicati in vigilanza dall'ASL, rilevate nell'ambito della poltrona/cabina in sede ispettiva, sino ad avvenuto adeguamento;

b) violazioni gravi e recidiva nell'arco di un anno dall'accertamento della prima violazione fino ad un massimo di trenta giorni.

9. Qualora l'ordine non venga eseguito entro 3 giorni dalla data della sua notificazione, si dispone la chiusura coattiva dell'esercizio.

ARTICOLO 28

Abrogazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e la pubblicazione per quindici giorni sull'Albo Pretorio del Comune in forma elettronica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, della Legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è espressamente abrogato il regolamento

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 28/09/1998 e s.m.i.

ALLEGATO 1

LINEE GUIDA n. 1 - ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE: REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E TECNOLOGICI, ASPETTI GESTIONALI E NORMATIVI.

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI:

- L'**altezza interna** dei locali adibiti all'esercizio dell'attività dovrà essere pari ad almeno m. **2,70**:
 - locale con soffitto orizzontale: l'altezza interna è la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata sulla perpendicolare ad entrambe le superfici;
 - locale con soffitto non orizzontale o locale articolato in parti a differenti altezze: l'altezza interna si ottiene dividendo il volume del locale per la superficie netta del pavimento, escludendo le soglie di passaggio e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di m. 0,50.
- L'**altezza interna** dei locali adibiti all'esercizio dell'attività dovrà essere pari ad almeno m. **3,00** qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - nell'attività siano impiegati più di cinque lavoratori dipendenti o addetti ad essi equiparati, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 (v. punto 1.2 – All. IV del medesimo Decreto);
 - si eseguano lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria del personale dipendente o ad esso equiparato (v. punto 1.2 – All. IV del D.Lgs. 81/08);
 - nuove costruzioni, ove si preveda l'impiego di personale dipendente o ad esso equiparato (v. punto 2.2 del Documento Dipartimentale “Requisiti per la nuova edificazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di fabbricati destinati ad attività lavorative”, approvato da questa ASL AT con D.D. n. 1/DP del20/01/11).
- La **superficie illuminante ed aerante naturale** dovrà essere non inferiore ad **1/8** rispetto a quella pavimentata.

Nel caso in cui nell'attività siano impiegati lavoratori dipendenti o addetti ad essi equiparati, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs.81/08, la superficie illuminante ed aerante dovrà essere calcolata sulla base di quanto previsto, rispettivamente, ai punti 2.4 e 2.5 del suddetto Documento Dipartimentale; a tal proposito si fa presente quanto segue:

- ai fini dell'illuminazione naturale, porte e portoni impermeabili alla luce non costituiscono superficie utile;
- per il calcolo della superficie aerante dovranno essere computate le sole superfici utili di infissi apribili prospicienti l'esterno del fabbricato (finestre, vasistas, lucernari); le porte e i portoni apribili sono computabili solo fino al massimo di 1/3 della superficie aerante richiesta per il locale;
- al piano terra/rialzato, le aperture che costituiscono la via di accesso dall'esterno ai locali sono computabili solo fino al massimo di 1/3 della superficie richiesta, anche se trattasi di portefinestre, per conteggiare la superficie apribile in misura pari al 100%, le portefinestre dovranno essere dotate di apertura a “ribalta/vasistas”, con angolo di apertura (nel caso della apertura a vasistas) non inferiore a 30°;
- la superficie di eventuali serramenti a “vasistas” potrà essere conteggiata in misura pari al 100% di un normale serramento, a condizione che l'angolo di apertura di detti serramenti non sia inferiore a 30° ed il rapporto altezza/larghezza non sia inferiore a 1; angoli di apertura inferiori a 30° o rapporto altezza/larghezza inferiore a 1 comportano il conteggio in misura pari al 50% della superficie del serramento.

Qualora venga dimostrato che non sia tecnicamente possibile il raggiungimento del peggior rispetto dei parametri aero-illuminanti, i locali potranno essere dotati di un impianto di trattamento aria conforme alla Norma UNI 10339/95 e s.m.i.

Si evidenzia che in caso di subingresso anche le attività preesistenti dovranno uniformarsi a quanto richiesto in questo punto.

I servizi igienici dovranno possedere:

- altezza interna pari ad almeno m. 2,40; nel caso in cui nell'attività siano impiegati lavoratori dipendenti o addetti ad essi equiparati, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs.81/08:
 - altezza interna pari ad almeno m. 2,70;
 - altezza interna pari ad almeno m. 2,40, in caso di documentata impossibilità tecnica a garantire m. 2,70 in edificio preesistente;
- superficie pavimentata minima pari a:
 - mq. 1,10, con lato minore non inferiore a m. 0,90;
 - mq. 1,20, con lato minore non inferiore a m. 1,00, nel caso in cui nell'attività siano impiegati lavoratori dipendenti o addetti ad essi equiparati, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs.81/08;
- pareti piastrellate sino ad un'altezza di m. 1,80 dal pavimento;
- lavabo fornito di erogatore fisso di sapone liquido e asciugamani monouso;
- la porta di accesso al servizio igienico dovrà essere del tipo “a battente” ed aprire verso l'esterno; non saranno accettate porte del tipo “a soffietto”;
- la porta di accesso all'antibagno dovrà essere dotata di dispositivo di chiusura automatica;
- superficie finestrata apribile all'esterno pari ad almeno 1/8 della superficie pavimentata, garantendo comunque un minimo di mq 0,50; in mancanza di aerazione naturale dovranno essere dotati di idoneo sistema di aspirazione forzata con partenza automatica con l'apertura della porta o con l'accensione dell'interruttore della luce, tale da garantire un ricambio minimo di 5 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero, 10 volumi/ora se in espulsione intermittente, a comando automatico adeguatamente temporizzato.
- qualora nell'attività siano impegnati più di 5 operatori, dovrà essere individuato un servizio igienico aggiuntivo ad uso esclusivo degli stessi.
- Dovrà essere individuato uno **spazio ad uso spogliatoio**, ad esclusione del servizio igienico, in cui collocare degli armadietti a doppio scomparto, lavabili e disinfettabili, in numero di uno per ogni operatore, in cui riporre, separatamente, gli abiti civili da quelli impiegati durante l'attività lavorativa.

Nel caso in cui nell'attività siano impiegati lavoratori dipendenti o addetti ad essi equiparati, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs.81/08:

 - fino a un numero massimo di tre addetti lo spogliatoio può coincidere con l'antibagno, che dovrà possedere una superficie pavimentata pari ad almeno mq. 3,00;
 - se invece si intende utilizzare un apposito locale ad uso spogliatoio, questi dovrà possedere superficie pavimentata pari ad almeno mq. 6,00 ed essere conforme a quanto disposto al punto 2.15 del suddetto Documento Dipartimentale.
- I **lavelli** presenti nei locali di lavoro dovranno essere dotati di apposito erogatore di acqua potabile (calda e fredda); se posti a muro essi dovranno essere installati su parete piastrellata (ovvero rifinita con materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile), fino ad almeno m 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di almeno m. 0,30.
- Nei locali in uso all'esercizio ed in quelli accessori i **pavimenti** devono essere di materiale solido ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile, disinfettabile; le **pareti** devono essere ricoperte da adeguato materiale lavabile fino a m. 1,80 dal pavimento.
- Qualora vengano utilizzati prodotti volatili ed infiammabili, o potenzialmente infiammabili, questi dovranno essere riposti in apposito **deposito** separato e compartimentato dal locale di lavoro (per piccole quantità può essere utilizzato apposito armadietto dedicato chiudibile).

REQUISITI TECNOLOGICI GENERALI:

I locali dovranno essere forniti di idonei sistemi di:

- approvvigionamento idrico potabile;
 - smaltimento dei reflui civili;
 - smaltimento dei rifiuti (urbani, speciali e/o pericolosi);
 - riscaldamento.
-

REQUISITI TECNOLOGICI SPECIFICI:

- Qualora nei locali vengano manipolate **sostanze potenzialmente dannose agli operatori**, dovranno essere installati idonei **impianti di captazione puntuale** in zona ben aerata tali da garantirne un rapido allontanamento.

Nel caso in cui nell'attività siano impiegati lavoratori dipendenti o addetti ad essi equiparati, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs.81/08, è necessario che la Ditta si doti di cappa aspirante da banco con idonea certificazione di funzionalità rilasciata da centri abilitati; la cappa dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- struttura portante in acciaio verniciato;
- pareti laterali e frontale in vetro, con parete frontale a saliscendi o ribaltina;
- piano di lavoro preferibilmente in acciaio inox o laminato plastico di idonea qualità;
- dimensioni interne di circa 500x300x400 mm;
- prefiltro rigenerabile a protezione carboni;
- filtro a carboni attivi specifico per ammoniaca e vapori organici in genere;
- filtro assoluto H.E.P.A. con efficienza non < a 99,97 su particelle con diametro >0.3 micron;
- velocità media dell'aria circa 0.5 m/sec.;
- rumorosità preferibilmente inferiore ai 60dB (A);
- sistema di sicurezza per saturazione filtri (carboni e H.E.P.A.)

In alternativa si possono usare cappe di identiche caratteristiche fluidodinamiche e di protezione che convogliano in atmosfera, garantendo comunque il rispetto delle vigenti normative.

In presenza di agenti chimici pericolosi per la salute dovrà essere effettuata una valutazione del rischio chimico (v. art. 223, D.Lgs. 09/04/2008, n. 81).

- Gli **impianti elettrici, termo-idraulici e tutti gli altri impianti soggetti a certificazione** dovranno essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti (D.M. 37/08 e alle UNI di riferimento, es. UNI 7129, etc.) e conseguentemente forniti di dichiarazione di conformità. Tale documentazione dovrà essere custodita presso l'esercizio a disposizione degli enti preposti al controllo.
- L'**illuminazione** dovrà essere sufficiente a garantire un sicuro svolgimento dell'attività e nella relazione tecnica allegata alla S.C.I.A. dovrà essere quantificata la luminosità dei locali espressa in LUX (almeno 500 LUX nei locali dove si svolge l'attività e 300 LUX nel resto degli ambienti-riferimento norma UNI 12464-1).

ASPETTI GESTIONALI:

- Nell'esercizio dovranno essere presenti:
 - contenitori chiudibili, in materiale lavabile e disinfettabile, atti a riporvi la biancheria usata;
 - armadio con sportelli a destinazione esclusiva per la biancheria pulita;
 - recipienti muniti di coperchio ad apertura a pedale, per la raccolta dell'immondizia;
 - apposita cassetta contenente materiale per il pronto soccorso;
 - mobilio e arredamento in materiale tale da permetterne una completa pulizia giornaliera e periodiche disinfezioni;
 - procedure per la sterilizzazione e la sanificazione delle superfici, strumenti e apparecchiature.
- Il materiale che viene a contatto con la cute deve essere possibilmente monouso. Gli strumenti riutilizzabili debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore o, alternativamente, a disinfezione ad alto livello. La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121° C per un minimo di 20 minuti). La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170°C per 2 ore. Nei casi in cui tali procedure non siano applicabili è possibile disinfettare gli strumenti, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche, con apparecchiature idonee e certificate. Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione. Disinfettanti ad alto livello più largamente utilizzati sono ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%. Nell'utilizzo delle soluzioni disinfettanti è necessario attenersi alle indicazioni fornite dal produttore (etichetta e scheda di sicurezza) in quanto si tratta di prodotti tossici per l'uomo e per l'ambiente.

- Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello debbono essere accuratamente puliti prima dell'esposizione al germicida seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell'apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici. Gli strumenti e le apparecchiature decontaminati con germicidi chimici devono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del riuso.
- Qualora venga utilizzato materiale da taglio a perdere o altro, lo stesso dovrà essere raccolto in appositi contenitori protettivi rigidi e smaltiti secondo le normative vigenti.

ASPETTI NORMATIVI:

- L'attività di acconciatore dovrà essere svolta secondo i dettami della L. 161/63, della L. 174/2005 e del relativo Regolamento Comunale.
 - Negli esercizi di acconciatura possono essere svolte semplici attività di manicure e pedicure; non può essere effettuata la ricostruzione unghie e applicazione unghie artificiali, poiché detta attività può essere svolta, secondo i dettami della L.1/90, della L.R. 54/92 e del relativo Regolamento Comunale, esclusivamente presso gli esercizi di estetista.
 - Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. 17/08/05, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), prima dell'inizio dell'attività dovrà essere presentata al competente Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) di cui all'articolo 19 della legge 07/08/90, n. 241 e s.m.i.
-

ALLEGATO 2

LINEE GUIDA 2: ATTIVITÀ DI ESTETISTA: REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E TECNOLOGICI, ASPETTI GESTIONALI E NORMATIVI.

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI:

- L'**altezza interna** dei locali adibiti all'esercizio dell'attività dovrà essere pari ad almeno m. 2,70:
 - locale con soffitto orizzontale: l'altezza interna è la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata sulla perpendicolare ad entrambe le superfici;
 - locale con soffitto non orizzontale o locale articolato in parti a differenti altezze: l'altezza interna si ottiene dividendo il volume del locale per la superficie netta del pavimento, escludendo le soglie di passaggio e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di m. 0,50.
- L'**altezza interna** dei locali adibiti all'esercizio dell'attività dovrà essere pari ad almeno m. **3,00** qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - nell'attività siano impiegati più di cinque lavoratori dipendenti o addetti ad essi equiparati, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 (v. punto 1.2 – All. IV del medesimo Decreto);
 - si eseguano lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria del personale dipendente o ad esso equiparato (v. punto 1.2 – All. IV del D.Lgs. 81/08);
 - nuove costruzioni, ove si preveda l'impiego di personale dipendente o ad esso equiparato (v. punto 2.2 del Documento Dipartimentale “Requisiti per la nuova edificazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di fabbricati destinati ad attività lavorative”, approvato da questa ASL AT con D.D. n. 1/DP del 20/01/11).
- La **superficie illuminante ed aerante naturale** dovrà essere non inferiore ad **1/8** rispetto a quella pavimentata.

Nel caso in cui nell'attività siano impiegati lavoratori dipendenti o addetti ad essi equiparati, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs.81/08, la superficie illuminante ed aerante dovrà essere calcolata sulla base di quanto previsto, rispettivamente, ai punti 2.4 e 2.5 del suddetto Documento Dipartimentale; a tal proposito si fa presente quanto segue:

 - ai fini dell'illuminazione naturale, porte e portoni impermeabili alla luce non costituiscono superficie utile;
 - per il calcolo della superficie aerante dovranno essere computate le sole superfici utili di infissi apribili prospicienti l'esterno del fabbricato (finestre, vasistas, lucernari); le porte e i portoni apribili sono computabili solo fino al massimo di 1/3 della superficie aerante richiesta per il locale;
 - al piano terra/rialzato, le aperture che costituiscono la via di accesso dall'esterno ai locali sono computabili solo fino al massimo di 1/3 della superficie richiesta, anche se trattasi di portefinestre, per conteggiare la superficie apribile in misura pari al 100%, le portefinestre dovranno essere dotate di apertura a “ribalta/vasistas”, con angolo di apertura (nel caso della apertura a vasistas) non inferiore a 30°;
 - la superficie di eventuali serramenti a “vasistas” potrà essere conteggiata in misura pari al 100% di un normale serramento, a condizione che l'angolo di apertura di detti serramenti non sia inferiore a 30° ed il rapporto altezza/larghezza non sia inferiore a 1; angoli di apertura inferiori a 30° o rapporto altezza/larghezza inferiore a 1 comportano il conteggio in misura pari al 50% della superficie del serramento.

Qualora venga dimostrato che non sia tecnicamente possibile il raggiungimento del pignoripetto dei parametri aero-illuminanti, i locali potranno essere dotati di un impianto di trattamento aria conforme alla Norma UNI 10339/95 e s.m.i.

Si evidenzia che in caso di subingresso anche le attività preesistenti dovranno uniformarsi a quanto richiesto in questo punto.

- **I servizi igienici** dovranno possedere:
 - altezza interna pari ad almeno m. 2,40; nel caso in cui nell'attività siano impiegati lavoratori dipendenti o addetti ad essi equiparati, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs.81/08:
 - altezza interna pari ad almeno m. 2,70;
 - altezza interna pari ad almeno m. 2,40, in caso di documentata impossibilità tecnica a garantire m. 2,70 in edificio preesistente;
 - superficie pavimentata minima pari a:
 - mq. 1,10, con lato minore non inferiore a m. 0,90;
 - mq. 1,20, con lato minore non inferiore a m. 1,00, nel caso in cui nell'attività siano impiegati lavoratori dipendenti o addetti ad essi equiparati, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs.81/08;
 - pareti piastrellate sino ad un'altezza di m. 1,80 dal pavimento;
 - lavabo fornito di erogatore fisso di sapone liquido e asciugamani monouso;
 - la porta di accesso al servizio igienico dovrà essere del tipo “a battente” ed aprire verso l'esterno; non saranno accettate porte del tipo “a soffietto”;
 - la porta di accesso all'antibagno dovrà essere dotata di dispositivo di chiusura automatica;
 - superficie finestrata apribile all'esterno pari ad almeno 1/8 della superficie pavimentata, garantendo comunque un minimo di mq 0,50; in mancanza di aerazione naturale dovranno essere dotati di idoneo sistema di aspirazione forzata con partenza automatica con l'apertura della porta o con l'accensione dell'interruttore della luce, tale da garantire un ricambio minimo di 5 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero, 10 volumi/ora se in espulsione intermittente, a comando automatico adeguatamente temporizzato.
 - qualora nell'attività siano impegnati più di 5 operatori, dovrà essere individuato un servizio igienico aggiuntivo ad uso esclusivo degli stessi.
 - Dovrà essere individuato uno **spazio ad uso spogliatoio**, ad esclusione del servizio igienico, in cui collocare degli armadietti a doppio scomparto, lavabili e disinfettabili, in numero di uno per ogni operatore, in cui riporre, separatamente, gli abiti civili da quelli impiegati durante l'attività lavorativa.

Nel caso in cui nell'attività siano impiegati lavoratori dipendenti o addetti ad essi equiparati, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs.81/08:

 - fino a un numero massimo di tre addetti lo spogliatoio può coincidere con l'antibagno, che dovrà possedere una superficie pavimentata pari ad almeno mq. 3,00;
 - se invece si intende utilizzare un apposito locale ad uso spogliatoio, questi dovrà possedere superficie pavimentata pari ad almeno mq. 6,00 ed essere conforme a quanto disposto al punto 2.15 del suddetto Documento Dipartimentale.
 - **I lavelli** presenti nei locali di lavoro dovranno essere dotati di apposito erogatore di acqua potabile (calda e fredda); se posti a muro essi dovranno essere installati su parete piastrellata (ovvero rifinita con materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile), fino ad almeno m 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di almeno m. 0,30.
 - Nei locali in uso all'esercizio ed in quelli accessori i **pavimenti** devono essere di materiale solido ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile, disinfettabile; le **pareti** devono essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, fino a m. 1,80 dal pavimento.
 - Qualora vengano utilizzati prodotti volatili ed infiammabili, o potenzialmente infiammabili, questi dovranno essere riposti in apposito **deposito** separato e compartimentato dal locale di lavoro (per piccole quantità può essere utilizzato apposito armadietto dedicato chiudibile).
 - **I box estetici**
 - dovranno possedere un idoneo numero di lavelli tali da consentire il lavaggio delle mani degli addetti;
 - se ricavati all'interno di un locale dovranno avere pareti con un franco libero pari ad almeno 1/3 dell'altezza totale del locale in cui sono installati (o comunque non superiore a m 2,20 su altezza totale di mt 2,70).
-

In relazione al tipo di attività, deve essere anche previsto un congruo numero di docce ad uso della clientela.

REQUISITI TECNOLOGICI GENERALI:

I locali dovranno essere forniti di idonei sistemi di:

- approvvigionamento idrico potabile;
- smaltimento dei reflui civili;
- smaltimento dei rifiuti (urbani, speciali e/o pericolosi);
- riscaldamento.

REQUISITI TECNOLOGICI SPECIFICI:

- Qualora nei locali vengano manipolate **sostanze potenzialmente dannose agli operatori**, dovranno essere installati idonei **impianti di captazione puntuale** in zona ben aerata tali da garantirne un rapido allontanamento.

Nel caso in cui nell'attività siano impiegati lavoratori dipendenti o addetti ad essi equiparati, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs.81/08, è necessario che la Ditta si doti di cappa aspirante da banco con idonea certificazione di funzionalità rilasciata da centri abilitati; la cappa dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- struttura portante in acciaio verniciato;
- pareti laterali e frontale in vetro, con parete frontale a saliscendi o ribaltina;
- piano di lavoro preferibilmente in acciaio inox o laminato plastico di idonea qualità;
- dimensioni interne di circa 500x300x400 mm;
- prefiltro rigenerabile a protezione carboni;
- filtro a carboni attivi specifico per ammoniaca e vapori organici in genere;
- filtro assoluto H.E.P.A. con efficienza non < a 99,97 su particelle con diametro >0.3 micron;
- velocità media dell'aria circa 0.5 m/sec.;
- rumorosità preferibilmente inferiore ai 60dB (A);
- sistema di sicurezza per saturazione filtri (carboni e H.E.P.A.).

In alternativa si possono usare cappe di identiche caratteristiche fluidodinamiche e di protezione che convogliano in atmosfera, garantendo comunque il rispetto delle vigenti normative.

In presenza di agenti chimici pericolosi per la salute dovrà essere effettuata una valutazione del rischio chimico (v. art. 223, D.Lgs. 09/04/2008, n. 81).

- **Gli impianti elettrici, termo-idraulici e tutti gli altri impianti soggetti a certificazione** dovranno essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti (D.M. 37/08 e alle norme tecniche di riferimento, come la UNI 7129 per gli impianti a gas e la Norma CEI 64-8 Sezione 710 per gli impianti elettrici in locali ad uso estetico) e conseguentemente forniti di dichiarazione di conformità. Tale documentazione dovrà essere custodita presso l'esercizio a disposizione degli enti preposti al controllo.
- **L'illuminazione** dovrà essere sufficiente a garantire un sicuro svolgimento dell'attività e nella relazione tecnica allegata alla S.C.I.A. dovrà essere quantificata la luminosità dei locali espressa in LUX (almeno 500 LUX nei locali dove si svolge l'attività e 300 LUX nel resto degli ambienti-riferimento norma UNI 12464-1).

ASPETTI GESTIONALI:

- Nell'esercizio dovranno essere presenti:
 - contenitori chiudibili, in materiale lavabile e disinfettabile, atti a riporvi la biancheria usata;
 - armadio con sportelli a destinazione esclusiva per la biancheria pulita;
 - recipienti muniti di coperchio ad apertura a pedale, per la raccolta dell'immondizia;
 - apposita cassetta contenente materiale per il pronto soccorso;
-

- mobilio e arredamento in materiale tale da permetterne una completa pulizia giornaliera e periodiche disinfezioni;
- procedure per la sterilizzazione e la sanificazione delle superfici, strumenti e apparecchiature.
- Il materiale che viene a contatto con la cute deve essere possibilmente monouso. Gli strumenti riutilizzabili debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore o, alternativamente, a disinfezione ad alto livello. La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121° C per un minimo di 20 minuti). La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170°C per 2 ore. Nei casi in cui tali procedure non siano applicabili è possibile disinfettare gli strumenti, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche, con apparecchiature idonee e certificate. Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione. I disinfettanti ad alto livello più largamente utilizzati sono ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%. Nell'utilizzo delle soluzioni disinfettanti è necessario attenersi alle indicazioni fornite dal produttore (etichetta e scheda di sicurezza) in quanto si tratta di prodotti tossici per l'uomo e per l'ambiente.
- Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello debbono essere accuratamente puliti prima dell'esposizione al germicida seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell'apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici. Gli strumenti e le apparecchiature decontaminati con germicidi chimici devono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del riuso.
- Qualora venga utilizzato materiale da taglio a perdere o altro, lo stesso dovrà essere raccolto in appositi contenitori protettivi rigidi e smaltiti secondo le normative vigenti.

ASPETTI NORMATIVI:

- L'attività di estetista dovrà essere svolta secondo i dettami della L. 1/90, della L.R. 54/92 e del relativo Regolamento Comunale.
 - Per l'attività di estetista si fa presente che gli apparecchi elettromeccanici da utilizzare dovranno essere esclusivamente quelli elencati nell'Allegato alla L. 1/90; a questo proposito si evidenzia quanto segue:
 - l'impianto elettrico dovrà essere realizzato in conformità a quanto disposto dalla Norma CEI 64-8/7 - V2 2001-01 e certificato da professionista qualificato (D.M. 37/08);
 - dovrà essere ottemperato a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 15 ottobre 2015, n. 206 (Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista);
 - per le apparecchiature a raggi UV si rimanda a quanto disposto dal D.P.G.R. n. 78/99 e dal D.P.G.R. n. 6/R/03, il quale all'art. 3 prevede che, prima dell'attivazione, ogni nuova apparecchiatura venga notificata al S.I.S.P. competente per territorio da parte del legale rappresentante della struttura, utilizzando esclusivamente il modello previsto nell'Allegato A del citato D.P.G.R. n. 6/R/03.
 - Prima dell'inizio dell'attività dovrà essere presentata al competente Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) di cui all'articolo 19 della legge 07/08/90, n. 241 e s.m.i. La segnalazione dovrà comprendere anche la notifica ai sensi del DPGR n. 46 del 23/05/2003, qualora negli stessi ambienti si intenda esercitare attività di tatuaggio, piercing, trucco permanente o semi-permanente.
-